



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 36 – 22 NOVEMBRE 2024

Riunione del 13 Novembre 2024

09.24.25 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. Mazzeo Michael

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente estensore
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 127/2023-24, la Procura Federale chiedeva al Tribunale Federale di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti di:

- Sig. **Michael MAZZEO**: *“Per aver proferito dagli spalti, durante la gara n. 366 del campionato di prima divisione femminile disputata in data 27/04/2024 tra Volley San Marco e Volley Sessa, frasi dal contenuto offensivo nei confronti del direttore di gara, accompagnate da ripetuti gesti scorretti, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 19 RAT FIPAV, artt. 1, 74, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;”*

Il Tribunale Federale disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 09 Ottobre 2024 in videoconferenza.

Alla predetta udienza si collegavano, per la Procura, l'Avv. Andrea Gentile, e per l'incolpato l'Avv. Matteo Sperduti unitamente al Sig. Michael Mazzeo.

Il Procuratore Federale, dopo illustrazione dell'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'incolpato proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sei a carico del Sig. Michael Mazzeo.

L'Avv. Matteo Sperduti, dopo aver illustrato le proprie deduzioni difensive di cui alla memoria depositata, insisteva nelle conclusioni ivi rassegnate.

Il Tribunale si riservava di decidere.



All'esito della camera di consiglio del 09 Ottobre 2024, il Tribunale, ritenendo opportuno un ulteriore approfondimento istruttorio dei fatti oggetto del procedimento, giusti poteri di cui all'art. 41 R.G. Fipav, disponeva la convocazione, in qualità di teste, della tesserata Arbitro Federale Sig.ra I. C., al fine di poter riferire sulle circostanze relative al procedimento e l'acquisizione, da parte della Segreteria degli Organi di Giustizia presso il Comitato Territoriale Fipav Caserta, del Referto di Gara del Campionato di 1^a Divisione Femminile - Gara n° 366 del 27/04/2024 – tra VOLLEY SAN MARCO - VOLLEY SESSA.

Rinviava pertanto il procedimento per i suddetti incombenti all'udienza del 13.11.2024 ore 15 in modalità di videoconferenza.

In tale udienza si collegavano, per la Procura, l'Avv. Marco Rossini oltre all'incolpato Sig. Michael Mazzeo unitamente al proprio difensore Avv.to Matteo Sperduti, risultando presente anche la teste convocata, Sig.ra I. C., che veniva, pertanto, escussa dal Tribunale sulle circostanze oggetto del procedimento.

All'esito dell'audizione della teste, aperta la discussione, la Procura si riportava alle conclusioni rassegnate all'udienza del 09.10.2024, insistendo nelle proposte di sanzione ivi formulate e contestando le eccezioni esposte dalla difesa.

L'Avv. Sperduti richiamava tutte le argomentazioni relative alle difese svolte così come supportate dalle risultanze delle prove testimoniali di parte incolpata, contestando nel contempo la testimonianza resa dalla Sig.ra I. C. per la quale eccepiva l'inammissibilità dell'audizione, in quanto la Procura Federale, all'udienza del 09.10.2024, aveva riferito che la Sig.ra I. C. era presente in qualità di Arbitro e non di spettatore.

Insisteva quindi per le conclusioni rassegnate all'udienza del 09.10.2024 di cui alla memoria depositata.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Udito il difensore dell'incolpato e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Udita la teste convocata e preso atto delle dichiarazioni dalla stessa rilasciate;



- Preso atto delle memorie difensive depositate dall'incolpato e della documentazione del procedimento;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla segnalazione inviata dal Responsabile territoriale del settore provinciale Ufficiali di gara FIPAV, a mezzo della quale denunciava alla Procura Federale FIPAV il comportamento ritenuto inappropriato tenuto dal Sig. Mazzeo Michael – arbitro dei ruoli regionali – nei confronti dell'arbitro D. B. M., durante la gara n. 366 del campionato di prima divisione femminile disputata in data 27/04/2024 tra Volley San Marco e Volley Sessa. Infatti, nella sezione 4 del rapporto di gara, allegato alla segnalazione, veniva evidenziato il comportamento tenuto dal Sig. Mazzeo, presente sugli spalti, il quale indirizzava nei confronti del direttore di gara frasi dal contenuto offensivo, accompagnate da ripetuti gesti scorretti.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione di tutta la documentazione allegata all'esposto, veniva trasmessa, ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza e di possibile rilevanza disciplinare a carico dell'incolpato, in data 28.05.2024, la comunicazione delle conclusioni delle indagini.

All'esito del suddetto invio, perveniva in data 03.06.2024 dall'Avv. Matteo Sperduti, quale difensore nominato dal Sig. Mazzeo Michael, comunicazione Pec a mezzo della quale presentava istanza di audizione personale del proprio assistito.

Previa rituale convocazione da parte della Procura Federale, in data 02 Luglio 2024 alle ore 14:00, veniva ascoltato in modalità di videoconferenza ed in sede di audizione personale il Sig. Mazzeo Michael, assistito dal proprio difensore Avv. Matteo Sperduti, ed in tale occasione lo stesso, sostanzialmente, negava ogni addebito, dichiarando di essere arrivato all'incontro tra Volley S. Marco e Volley Sessa dopo le 18:46 al terzo set inoltrato, mentre i fatti denunciati nel rapporto di gara si riferivano al secondo set. Lo stesso precisava di aver presenziato in qualità di spettatore in quel preciso momento alla gara U/13F n. 969 tra Quadrifoglio Volley contro Volley Sessa dove era presente il dirigente accompagnatore della Volley Sessa V. L. e l'allenatore della Quadrifoglio Volley Sig. M. D.. Si riservava di produrre testimonianze dei soggetti indicati oltre ad un video dell'incontro della gara 969 in cui veniva ripreso tra il pubblico. Precisava, inoltre, di essersi recato con tre atlete e la Sig.ra V. L. alla gara indicata nell'incolpazione.



Il Sig. Mazzeo, quindi, contestava tutto quanto riportato nel rapporto di gara.

La Procura Federale Fipav, in data 05.07.2024, sulla base di esigenze istruttorie relative all'esposto presentato dall'arbitro D. B. M., fissava la sua audizione per il giorno 09.07.2024 alle ore 14.00.

In tale occasione, presente in modalità di video conferenza l'arbitro D. B. M., la stessa confermava, in relazione ai fatti oggetto di indagine, di aver visto il Sig. Mazzeo tra il pubblico già dall'inizio della partita e che durante i primi punti del secondo set la situazione era iniziata a degenerare avendo, la stessa, potuto notare, che il Sig. Mazzeo la stava filmando con il cellulare senza il suo consenso, così aggiungendo lo stesso cenni di sorrisi a mo' di sfida con insulti nei suoi riguardi così come riportati sul rapporto di gara. Ribadiva, pertanto, di essere sicura che il Sig. Mazzeo era presente dall'inizio della gara e ciò poteva essere rappresentato anche dai componenti della squadra del Volley S. Marco oltre che dall'arbitro federale Sig.ra I. C. che era seduta vicino al segnapunti e che poteva testimoniare in proposito. Precisava, infine, che il Sig. Mazzeo, tra gli spalti, era vicino al Presidente del Volley Sessa.

La Procura Federale Fipav, quindi, ritenendo sussistenti gli elementi di colpevolezza a carico dell'incolpato ed esaurita la fase istruttoria, deferiva l'incolpato medesimo innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Premesso quanto sopra, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame, ritiene che la condotta posta in essere dal tesserato Mazzeo Michael sia meritevole di adeguata censura e sanzione disciplinare, in ragione del comportamento tenuto dall'incolpato medesimo durante la gara n. 366 del campionato di prima divisione femminile disputata in data 27/04/2024 tra Volley San Marco e Volley Sessa.

Infatti, così come emerge inequivocabilmente dal rapporto del primo arbitro di gara, il Sig. Mazzeo Michael presente sugli spalti durante la predetta partita, ha indubbiamente tenuto un reiterato comportamento da ritenersi offensivo e irrispettoso nei confronti dell'arbitro di gara.

Nel documento in esame, infatti, viene descritta una condotta assolutamente impropria e irrispettosa allorché lo stesso, filmando con il cellulare l'arbitro di gara in modo



provocatorio profferiva nei confronti dello stesso svariati insulti finanche arrivando ad urlare “*..ma che cazzo stai facendo*” così concludendo la propria censurabile condotta con gesti inappropriati e scorretti nei confronti dell’arbitro medesimo.

Al riguardo è opportuno rammentare che il referto arbitrale deve considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova e, nel caso in esame, le circostanze ivi descritte, come sopra riportate, rappresentano una condotta tenuta dal Sig. Mazzeo Michael meritevole di proporzionata sanzione disciplinare perché assunta in palese violazione dei principi di lealtà e correttezza cardini dell’ordinamento FIPAV.

Non solo, tutte le suddette circostanze sono state ampiamente confermate sia dall’Arbitro D. B. M. in sede di audizione personale in data 09.07.2024, che dalla tesserata I. C. in sede di deposizione testimoniale resa all’udienza del 13.11.2024, giusta convocazione della stessa nell’ambito dell’approfondimento istruttorio disposto direttamente dal Tribunale ai sensi dell’Art. 41 R.G. Fipav.

Le argomentazioni svolte dalla difesa nella memoria difensiva depositata si ritengono non condivisibili così come le prove e dichiarazioni testimoniali depositate assolutamente irrilevanti e inidonee a superare le circostanze descritte nel referto arbitrale così come successivamente debitamente attestate e confermate in sede di istruttoria.

Pertanto, il Tribunale ritiene che sia stata fornita adeguata prova sulla condotta tenuta dal Sig. Mazzeo Michael, il quale ha posto in essere una serie di comportamenti sicuramente censurabili accompagnati da un atteggiamento ostile e scorretto oltretutto ingiurioso, da considerarsi in assoluta distonia ed in palese contrasto con i regolamenti federali e anche gravemente lesivi dell’immagine ed il decoro della FIPAV.

Oltretutto l’incolpato, nella sua qualità di Arbitro, proprio per la carica che riveste, era tenuto ad assumere e mantenere comportamenti che dovevano essere esemplari per gli altri ed in particolare per gli atleti presenti all’incontro ed il suo comportamento, proprio in ragione della sua funzione, risulta maggiormente colpevole perché di cattivo esempio. Il Tribunale, pertanto, ritiene che la condotta contestata sia stata assunta dall’incolpato in assoluta distonia ed in palese contrasto con i regolamenti federali e, come tale, deve intendersi meritevole di adeguata sanzione disciplinare così come viene determinata nel dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Mazzeo Michael la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro).

Roma, 21 novembre 2024.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 novembre 2024